Assicurazione Auto

Ford Assicurazione Auto

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2025 B

Informazioni sul prodotto

1. Partner contrattuale 4
2. Revoca 4
3. Estensione della copertura assicurativa 4
4. Validità territoriale e temporale 5
5. Inizio della copertura assicurativa 5
6. Durata della copertura assicurativa 5
7. Premi e franchigie 5
8. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida 6
9. Ulteriori obblighi per il contraente 6
10. Danno causato per propria colpa 6
11. Fine della copertura assicurativa 7
12. Protezione dati 7
13. Reclami 9

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile 10
Assicurazione Casco 12
Coperture supplementari 16
Infortunio di passeggeri 22
Generalità 23

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, in complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le «Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

Informazione relativa agli intermediari conformemente all'art. 45 della legge sull'esercizio delle assicurazioni

Ford Motor Company (Switzerland) SA, Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen, agisce da intermediaria attraverso la rete di distribuzione Ford (di cui fanno parte i concessionari, i rappresentanti e Ford Motor Company (Switzerland) SA) in qualità di agente vincolata di assicurazioni di veicoli a motore per la

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen (di seguito denominata Helvetia).

Helvetia risponde, nei limiti delle disposizioni di legge, di eventuali omissioni, errori o informazioni errate correlate all'attività di intermediazione. In caso di reclami o per informazioni sulla formazione e l'aggiornamento del vostro consulente, vi preghiamo di contattare:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Ford Assicurazione Auto
Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen
Telefono 0800 801 400
ford@baloise.ch

I suoi dati vengono utilizzati dalla Helvetia solamente per la verifica della richiesta, la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro. I dati sono memorizzati nel sistema informatico di Helvetia, vengono trasmessi alla Ford Motor Company (Switzerland) SA e possono essere utilizzati per finalità di marketing delle società Ford. I suoi dati vengono trattati con riservatezza e in conformità con le disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Ulteriori dettagli in merito all'elaborazione dei dati sono contenuti nelle informazioni sul prodotto.

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 10

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, in seguito denominata Helvetia. La sede centrale si trova a Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen.

In Internet alla pagina: helvetia.ch

2. Revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA entro al massimo 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca, fatta salva l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne insorte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. Le descrizioni giuridiche determinanti della possibile copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trovano nelle condizioni contrattuali di seguito. La copertura assicurativa convenuta e i contenuti contrattuali individuali, come ad esempio la somma assicurata convenuta, sono indicati nel contratto di assicurazione. Tutte le coperture, eccetto l'assicurazione infortuni di passeggeri (articoli U2.1 – U2.4 sono assicurazione di somma fissa), sono strutturate come assicurazioni contro i danni.

Nel caso dell'assicurazione di somma fissa, la prestazione assicurativa è dovuta a prescindere dal fatto che l'evento assicurato abbia provocato una perdita patrimoniale e dall'importo effettivo di essa. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione di somma fissa possono essere cumulate con altre prestazioni, le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento). Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

Responsabilità civile obbligatoria
Helvetia fornisce prestazioni per danni a cose (ad esempio veicoli) di terzi o a persone, causati dal contraente con il proprio veicolo in quanto detentore o conducente o da persone di cui questi è responsabile. Ci facciamo carico dei costi per le pretese fondate e dei costi per la difesa contro le rivendicazioni infondate.

Casco
- **Casco collisione**
 Danni causati da collisione e graffi al veicolo (casco parziale e casco collisione = casco totale).
- **Casco parziale**
 Forniamo prestazioni per i danni provocati al veicolo assicurato in seguito a incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, imbrattamento con colori, rottura vetri, morsi di martore o altri roditori, collisione con animali o furto. Se necessario in questi casi ci facciamo carico anche delle spese per il recupero del veicolo.

Coperture supplementari
- **Danni da parcheggio**
 Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato parcheggiato
- **Luci e sistemi di assistenza**
 Danni a fari, luci posteriori e frecce, specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo e a luci rotanti consentite (ad es. lampeggiante blu).
- **Effetti personali trasportati**
 Danni agli effetti personali trasportati sul veicolo, sulla motocicletta o sul ciclomotore
- **Modulo di sicurezza Danni propri**
 Danni a cose, edifici o veicoli a motore di proprietà del contraente causati dal contraente stesso in qualità di detentore del veicolo o da una persona facente parte della sua stessa economia domestica durante l'uso del veicolo assicurato
- **Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni**
 - **Colpa grave:** Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, Helvetia rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge. Helvetia non rinuncia al diritto di ricorso o riduzione delle prestazione se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'al-

col, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (eccessiva velocità). In questi casi anche le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.
 - **Danni ai vestiti**
 - **Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature**
 - **Sostegno psicologico dopo un grave incidente stradale**
 - **Presa a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente stradale**
- **Electra**
 - **Batteria**
 Per danni alla batteria ad alto voltaggio.
 - **Stazione di ricarica e accessori**
 Per i danni alla stazione di ricarica e agli accessori di ricarica dei veicoli elettrici.
 - **Carta e app di ricarica**
 Per i danni dovuti all'uso improprio della carta di ricarica o dell'app di ricarica.
- **Assistance**
 Soccorso e rimorchio del veicolo assicurato, organizzazione e pagamento del rimpatrio o del proseguimento del viaggio di tutti i passeggeri, pernottamento se necessario e il rimpatrio del veicolo fuori uso.
- **Abitacolo**
 Per danni nell'abitacolo del veicolo, nel vano di carico e vano bagagli. Per i camper e i rimorchi abitabili sono assicurati anche i danni nell'area interna abitabile, quelli a finestre e tapparelle, ad apparecchi elettrici (ad es. frigorifero, boiler, televisore) come pure all'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e all'impianto del gas.

Infortunio di passeggeri
Sono assicurati i passeggeri del veicolo per un infortunio ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali infortuni (LPGA) che si verifica durante l'uso del veicolo.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del veicolo legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

4. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano (assicurazione cose) o che sono causati nel corso della durata contrattuale (assicurazione responsabilità civile/ assicurazione infortuni di passeggeri).

L'assicurazione è valida in Europa, inclusi Marocco, Tunisia e Turchia. Non sussiste alcuna copertura assicurativa per Kosovo, Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan. Per i trasporti via mare la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e destinazione rientrano nella suddetta estensione territoriale.

5. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

6. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o un periodo più lungo, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di un ulteriore anno, se non viene disdetto da una delle due parti contraenti al più tardi tre mesi prima della scadenza.

7. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Per i moduli responsabilità civile e casco collisione il premio dipende dall'evoluzione dei sinistri (sistema bonus-malus). Dettagli vedi CC.

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di CHF 5.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, Helvetia le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

8. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida, Helvetia stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio della circolazione competente e di conseguenza le verranno ritirate le targhe.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio della circolazione, avrà bisogno di un nuovo attestato d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira due mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che Helvetia non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

9. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di dichiarazione precontrattuale) e deve notificare alla Helvetia le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un significativo aggravamento o una significativa riduzione del rischio.

Se si verifica un sinistro, questo deve essere notificato immediatamente dal contraente tramite la chat su helvetia.ch oppure al Servizio clientela della Helvetia, raggiungibile da tutto il mondo e in qualsiasi momento al numero 0800 801 400 e/o al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero.

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti stradali, vengono ferite o uccise persone o animali selvatici. Per gli altri incidenti stradali va avvertito prima di tutto il danneggiato e solo se ciò non è possibile la polizia. Per i casi in cui non è prescritta la presenza della polizia, le consigliamo di compilare assieme alla controparte il modulo europeo blu per i sinistri. Questo può essere richiesto gratuitamente presso il nostro Servizio clientela.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Egli è soggetto inoltre all'obbligo di prova (ad es. ricevute, giustificativi) ai fini di stabilire l'entità del danno.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati Helvetia può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, Helvetia le può ridurre o addirittura negare una prestazione

10. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), Helvetia può ridurre la sua prestazione, risp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

11. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Preavviso/termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Fine del 3 anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	**Assicuratore:** al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dalla costatazione dell'avvenuto pagamento	14 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento premio e franchigia, a causa ad es. di modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento del premio in seguito ad aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane a partire dalla consegna della disdetta
	Violazione dell'obbligo di informazione precontrattuale come da art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del contratto	Consegna della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Consegna della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Consegna della disdetta
	Aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Momento dell'inganno

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione.

Motivi dell'estinzione	Momento dell'estinzione
Il veicolo assicurato viene munito di targhe di controllo straniere	Data del deposito delle targhe
La copertura assicurativa si estingue se il contraente trasferisce all'estero il suo domicilio o la sua sede aziendale (ad eccezione di un trasferimento nel Principato del Liechtenstein), purché il luogo abituale di stazionamento del veicolo non rimanga in Svizzera	Fine dell'anno assicurativo

12. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, Helvetia deve ricorrere al trattamento dei dati del contraente. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati: Elaboriamo i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro (ad es. dati sulla persona del contraente, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite notifica di sinistro. Helvetia riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati: I dati vengono trattati dalla Helvetia solo per quegli scopi indicati al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. Il trattamento dei dati del contraente avviene innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere Helvetia e per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati vengono trattati inoltre per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, i dati del contraente sono trattati nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione alle ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Helvetia di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati avviene sulla base delle prescrizioni di legge, Helvetia si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso: Per il trattamento dei dati può essere necessario il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza Helvetia al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Scambio dei dati: Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, Helvetia si consulta con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri finora), con le società del gruppo o con altri terzi (uffici o liquidatori di sinistro). Helvetia può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per l'assistenza e la consulenza, gli intermediari hanno accesso alle informazioni necessarie sul contraente raccolte presso Helvetia. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente stesso.
Per poter offrire una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni della Helvetia viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Helvetia e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi: CarClaims-Info. Come la maggior parte delle compagnie di assicurazione, per combattere gli abusi in campo assicurativo nell'assicurazione veicoli a motore Helvetia trasmette i dati di sinistri relativi ai veicoli alla SVV Solution AG, una società controllata dell'Associazione Svizzera di Assicurazione (ASA), che li inserisce nella raccolta di dati elettronica CarClaims-Info.

Per mezzo di CarClaims-Info è possibile verificare se un sinistro notificato coinvolgente un determinato veicolo è già stato pagato da un'altra compagnia di assicurazione. In caso di sospetto fondato, c'è la possibilità di un relativo scambio di dati tra le società (ad es. perizia del veicolo, accordo di risarcimento). Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Sistema di segnalazione e informazione (HIS): Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, Helvetia può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni sulla persona del contraente. In tal caso, Helvetia può verificare più approfonditamente l'obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Ulteriori informazioni dettagliate sull'HIS e la lista dei motivi di notifica sono accessibili su svv.ch/it/his.

I diritti in merito ai propri dati: Come previsto dalla legge sulla protezione dei dati attualmente vigente, il contraente ha il diritto di esigere informazioni per sapere se Helvetia elabora i suoi dati e di quali dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze, il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Helvetia.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione: In sintonia con i concetti di cancellazione della Helvetia, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui Helvetia è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali del contraente non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni: Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono consultabili sul sito Internet: helvetia.ch/protezione-dati

Per eventuali domande, rivolgersi all'incaricato della protezione dei dati presso:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Incaricato della protezione dei dati
Indirizzo postale
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

13. Reclami

In caso di reclami voglia rivolgersi alla:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Gestione dei reclami
Indirizzo postale
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel

Telefono 0800 801 400
reclami@baloise.ch

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile
Per danni che causate agli altri

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

H1
Eventi assicurati
Le pretese di responsabilità civile possibili in base al diritto sulla circolazione stradale.

H2
Prestazioni assicurate

H2.1
Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H2.2
La somma di copertura è limitata a CHF 100 milioni per sinistro. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriale e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi. Per le prestazioni relative ai danni causati da fuoco, esplosioni o energia nucleare, le prestazioni sono limitate a CHF 10 milioni per sinistro, compresi gli interessi del danno, le spese d'avvocato, giudiziarie e peritali.

H3
Persone assicurate
Il detentore, il conducente e le persone di cui il detentore è responsabile secondo la legislazione in materia di circolazione stradale.

H4
Vetture da noleggio – copertura sussidiaria

H4.1
Nel quadro delle altre disposizioni che reggono questo contratto, sono coassicurate le pretese in responsabilità civile verso il contraente o la persona che vive nella stessa economia domestica con il contraente in concubinato, in qualità di conducenti d'un veicolo noleggiato.

H4.2
Questa copertura d'assicurazione sussiste solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- L'assicurazione è valida solo in complemento di una assicurazione responsabilità civile obbligatoria esistente per il veicolo noleggiato
- L'assicurato è una persona fisica
- Il veicolo noleggiato corrisponde alla stessa categoria di veicolo di quello assicurato con il presente contratto
- Il veicolo noleggiato è immatricolato in un paese situato nell'area di validità territoriale di cui all'art. A1 e viene utilizzato esclusivamente nei paesi in esso indicati.

Non sussiste copertura assicurativa per

H5
Sono escluse le pretese di danni materiali

H5.1
- del detentore nei riguardi di persone per le quali è responsabile

H5.2
- del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore

H5.3
- al veicolo stesso, ai rimorchi, così come a cose da essi trasportate (eccetto i bagagli).

H6
Generi d'impiego esclusi
È esclusa la copertura assicurativa per pretese dei danneggiati derivanti da

H6.1
- uso illecito del veicolo secondo il diritto della circolazione stradale vigente

H6.2
- uso del veicolo senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti

H6.3
- trasporto di merci pericolose ai sensi del diritto svizzero in materia di circolazione stradale

H6.4
- il noleggio a pagamento, a scopo privato o commerciale, ai conducenti stessi (vetture a noleggio). È fatto salvo il rilascio su pagamento di un'auto sostitutiva da parte di un'officina solo per la durata in cui il veicolo della persona che prende a noleggio tale auto si trova presso questa officina per una revisione o una riparazione

H6.5
- trasporto a scopo privato o commerciale di persone sottoposto ad autorizzazione ufficiale

H6.6
- trasporto merci a pagamento per conto proprio

H6.7
- • trasporto merci a pagamento per conto altrui

H6.8
- incidenti verificatisi durante gare, rally e competizioni simili, così come ogni tipo di guida su piste o su circuiti di gara, di prova e di allenamento. Negli eventi di questo tipo che si svolgono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono tuttavia escluse le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge sulla circolazione stradale solo se per l'evento in questione sussiste l'assicurazione prevista per legge

H6.9
- corsi di guida sicura (per es. corsi di sbandamento, corsi sportivi ecc.) così come ogni tipo di guida su piste o su circuiti di gara, di prova e di allenamento, ad eccezione dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale.

H7
Altre esclusioni

H7.1
Pretese derivanti da danni provocati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

H7.2
Se lo stesso conducente provoca più incidenti dovuti a guida in stato di ebbrezza, guida in stato di incapacità oppure a eccesso di velocità, a partire dal secondo incidente per il conducente in questione non vi sarà più alcuna copertura assicurativa da questo contratto. Con guida in stato di ebbrezza si intende una concentrazione di alcol nell'aria espirata superiore a 0,25 mg di alcol per litro di aria espirata o una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille, con eccesso di velocità si intende la velocità prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr.

H8
Nella copertura sussidiaria per i veicoli da noleggio non è accordata alcuna prestazione:

H8.1
- Se la responsabilità civile obbligatoria per i veicoli da noleggio non è stata conclusa, se essa non è tenuta a versare delle prestazioni, o se è in diritto di rivendicare le sue prestazioni nei confronti di una persona assicurata in questo contratto

H8.2
- Se, per il medesimo evento, un'altra assicurazione responsabilità civile è tenuta a versare delle prestazioni parallelamente all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato

H8.3
- Per i danni al veicolo noleggiato e alle cose trasportate (compresi i bagagli)

H8.4
- Per la presa a carico della franchigia prevista nell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo da noleggio.

Obblighi

H9
La persona assicurata, facendosi carico delle rispettive spese, deve comunicare alla Helvetia tutte le informazioni e le prese di posizione relative all'evento dannoso e deve inoltre consegnare alla Helvetia qualsiasi altra informazione relativa al sinistro e alle azioni intraprese dalla persona danneggiata.

La persona assicurata è tenuta a consegnare alla Helvetia tutta la documentazione, gli atti, i certificati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova, i documenti ufficiali e giudiziari.

Le informazioni e i documenti necessari devono essere spediti alla Helvetia entro 30 giorni dalla richiesta rivolta alla persona assicurata.

Assicurazione Casco
Per danni al vostro veicolo

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Casco collisione

KK1
Eventi assicurati
Danni al veicolo assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

KK1.1
- collisione (azione esterna, repentina e violenta), in particolare danni causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se si verificano in seguito a danni da funzionamento, da rottura o da usura. I danni da torsione e piegatura del telaio e della piattaforma di carico, provocati dalle operazioni di ribaltamento o di carico e scarico, sono equiparati a una collisione anche se non dovuti a fattori esterni.

KK1.2
- graffi al veicolo.

Casco parziale

TK1
Eventi assicurati
Danni al veicolo assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

TK1.1
- perdita, distruzione o deterioramento del veicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso, di rapina o in caso di abuso di fiducia ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale, ma non in caso di comportamento o omissione costitutiva (come la mancanza del blocco delle porte del veicolo, chiavi di accensione lasciate sul o all'interno del veicolo, mancanza di attivazione del sistema antifurto esistente o sistema GPS o altre installazioni simili)

TK1.2
- incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi elettronici e ai loro elementi sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

TK1.3
- eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione o caduta della neve, tempesta di vento (= 75 km/h e oltre), grandine, piene e inondazioni

TK1.4
- rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro

TK1.5
- collisione con animali

TK1.6
- morsi di martore o di roditori, inclusi i danni consecutivi

TK1.7
- danneggiamento doloso dovuto a rottura di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o accessori decorativi, perforamento degli pneumatici, aggiunta di additivi nocivi nel serbatoio del carburante, lacerazione della capote, imbrattamento del veicolo con colori o altre sostanze, rimozione violenta del cavo di ricarica da parte di terzi sconosciuti

TK1.8
- prestazioni di soccorso ai feriti.

K1
Copertura preventiva
Se, Helvetia emette un attestato d'assicurazione per un nuovo veicolo immatricolato, una copertura casco parziale e collisione è accordata a partire dalla messa in circolazione. La copertura d'assicurazione cessa il giorno al quale un'assicurazione è domandata alla Helvetia al più tardi 30 giorni dopo l'immatricolazione del veicolo. La copertura preventiva è accordata nell'assicurazione casco collisione per i veicoli fino al 7° anno d'esercizio. L'indennità viene calcolata sulla base del valore venale ed è limitata a CHF 120'000 massimo per i veicoli di turismo e autofurgoni. In caso di sinistro casco collisione, la franchigia è di CHF 1'000.

K2
Oggetto assicurato e persone assicurate

K2.1
Sono coperti il veicolo assicurato e l'equipaggiamenti complementari (non compresi nel prezzo di catalogo) fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione.

K2.2
In caso di furto, le ruote non montate sul veicolo (pneumatici e cerchioni) sono assicurate per il valore venale. Qualora il prezzo d'acquisto delle ruote non possa essere dimostrato con i giustificativi originali, l'indennità è limitata al massimo di CHF 1'000 per caso.

K2.3
Il conducente autorizzato è la persona coassicurata.

K3
Prestazioni assicurate

K3.1
Riparazione
Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino della vettura nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del veicolo e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso di Helvetia. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono stabiliti da Helvetia tenendo conto dell'età, dei chilometri percorsi e delle condizioni del veicolo e osservando l'obbligo di minimizzare il danno previsto per legge, applicando il metodo di riparazione più economico.

Se i ricambi necessari per la riparazione non sono temporaneamente o permanentemente disponibili, Helvetia non si assume le spese supplementari derivanti. Questo vale in particolare per realizzazione di ricambi alternativi, ritardi nella consegna, aumento dei costi di approvvigionamento o conseguente danno totale tecnico del veicolo. In caso di danno totale tecnico, Helvetia indennizza l'importo massimo che sarebbe stato calcolato per la riparazione secondo il calcolo se fossero stati disponibili i ricambi necessari.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, Helvetia si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposto dalla Helvetia, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un esperto auto. Sotto riserva dell'art. K5.2.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Helvetia e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell'art. K5.2.

K3.2
Nozione del danno totale economico
Se le spese di riparazione superano il valore venale (K3.4), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80 % del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il veicolo dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni. In caso di danni da grandine, Helvetia può insistere sulla riparazione.

K3.3
Indennizzo in caso di danno totale economico
In caso assicurazione del valore venale maggiorato, nei primi due anni di esercizio viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assicurato il valore a nuovo per i primi sette anni di esercizio. Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo conformemente a K3.5. Il valore del veicolo non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K3.4
Calcolo dell'indennità del valore venale
Il valore venale del veicolo corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro, in base alle direttive di valutazione dell'associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (veicolo ed equipaggiamento complementare). È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per i veicoli importati personalmente).

K3.5
Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato e del valore a nuovo
In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato o del valore a nuovo, l'indennità ammonta a una % del prezzo di listino (al momento della fabbricazione):

Anno di esercizio	Indennità del valore venale maggiorato	Indennità del valore a nuovo
1°	100%	100%
2°	100%	100%
3°–7°	Valore venale + 20%	100%
8°–14°	Valore venale + 10%	Valore venale + 15%
ab 15°	Valore venale + 5%	Valore venale + 10%

L'indennità massima globale versata è limitata al prezzo d'acquisto pagato. Se non è possibile dimostrare il prezzo di acquisto, viene risarcito il massimale del valore venale.

Non sussiste copertura assicurativa per

K4.1
Danni al veicolo avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H6 – H6.9. Gli artt. H7.1 e H7.2 si applicano per analogia anche per danni al veicolo. Tuttavia l'art. H7.2 si applica nell'assicurazione casco solo per il contraente. Se è un altro conducente a provocare l'incidente non coperto secondo l'art. H7.2, Helvetia versa al contraente le prestazioni complete tuttavia, in deroga all'art. K2.3, ha il diritto di pretenderne il rimborso da parte del conducente che ha provocato il danno

K4.2
Gli effetti personali trasportati nel veicolo

K4.3
Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del veicolo

K4.4
Danni da usura e da cattivo funzionamento

K4.5
Danni causati dalla mancanza d'olio, dal congelamento o dalla mancanza dell'acqua di raffreddamento, danni da bruciature, danni ai pneumatici, alla batteria, alla radio incorporata, radiotelefoni o telefoni, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato

K4.6
Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del veicolo o a causa di terremoti, eruzioni vulcaniche, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

K4.7
Nessuna copertura assicurativa per prestazioni di garanzia emesse di fronte a terzi (per es. certificato di garanzia del fabbricante)

K4.8
Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente, ad es. attraverso la geotermia.

K4.9
Danni al cassone ribaltabile di autocarri e autofurgoni, riconducibili a usura (ad es. del meccanismo di rotazione), manutenzione carente o palesi vizi di costruzione.

K4.10
Spese per lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento della batteria ad alto voltaggio danneggiata di un'automobile, se questa è stata danneggiata in modo significativo a causa di cause esterne (ad es. collisione o intemperie). La valutazione della possibile presenza di un danneggiamento significativo viene effettuata da un perito di veicoli incaricato da Helvetia.

Limitazione delle prestazioni

K5.1
Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del veicolo, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K5.2
Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è la calcolazione delle spese di riparazione secondo le disposizioni sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Helvetia corrispondono al 90%, secondo la calcolazione delle spese di riparazione, senza l'IVA, eseguita da un esperto autoveicoli.

K5.3
Computo di indennità precedenti: i pagamenti versati per i sinistri precedenti vengono detratti dall'indennità se i danni precedenti non sono stati ancora riparati al momento del verificarsi del nuovo evento dannoso.

K5.4
Le spese di rimorchio e di recupero vengono sostenute solo se non sono oggetto né di una prestazione per i soci (ad es. del TCS) né di una garanzia di mobilità (ad es. da parte del produttore o dell'importatore) e neppure di un'altra prestazione assicurativa.

Obblighi

K6.1
In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti. In caso di collisione con animali su una strada pubblica bisogna avvisare subito la polizia.

Coperture supplementari

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Z1
Danni da parcheggio
Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato, a condizione che la riparazione venga effettuata

- senza limite d'importo, se il rischio collisione è assicurato
- limitato al massimo CHF 2'000 per sinistro, in complemento alla copertura casco parziale

La copertura è limitata a due danni di posteggio per anno civile. É determinante la data della dichiarazione del sinistro.

Z2
Luci e sistemi di assistenza
Sono assicurati i danni a fari, luci posteriori e frecce, specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo e a luci rotanti consentite (ad es. lampeggiante blu), a condizione che venga fatta la riparazione.

Z3
Effetti personali trasportati
In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono assicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

Nel caso di autovetture e autofurgoni il furto è assicurato se gli effetti personali trasportati sono stati rubati insieme al veicolo o sottratti dal veicolo chiuso a chiave.

Z4
Modulo di sicurezza Danni propri
Sono pure assicurate, in deroga a H5.2, le pretese derivanti da danni a cose di proprietà del detentore del veicolo, del suo coniuge, del suo partner registrato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente come pure dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui.

Per i veicoli a motore e i rimorchi l'indennità viene calcolata sulla base del valore venale, per le altre cose invece la base è costituita dal valore a nuovo. La somma assicurata è limitata a CHF 5'000 per anno assicurativo. È determinante la data di notifica del danno. Sono assicurati i danni provocati su suolo privato o pubblico.

Z5
Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

Z5.1
Colpa grave
Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, Helvetia rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e all'esclusione secondo TK1.1 per un comportamento o omissione costitutiva.

Z5.2
Danni ai vestiti
Per autovetture e autofurgoni sono assicurate

- la pulizia, la riparazione o la sostituzione dei vestiti danneggiati indossati dagli occupanti del veicolo al verificarsi dell'evento assicurato
- la pulizia dei veicoli o di altre cose appartenenti a persone private che al verificarsi dell'evento assicurato hanno contribuito al recupero e al trasporto degli occupanti del veicolo feriti.

Sono indennizzati i costi effettivi, al massimo CHF 1'000 per evento assicurato e per persona. Le prestazioni per ogni evento sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

Z5.3
Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature
Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo, incl. riprogrammazione dell'antifurto. Le prestazioni per ogni evento sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

Z5.4
Sostegno psicologico
Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente stradale.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali
- Le prestazioni per ogni evento sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.
- Sono assicurati il conducente e i passeggeri del veicolo accidentato.

Z5.5
Corso di guida sicura/lezioni di guida
I costi per un corso di guida sicura frequentato in Svizzera e raccomandato dal Consiglio della sicurezza stradale o per delle lezioni di guida presso un monitore di guida diplomato dopo un grave incidente stradale.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali
- Le prestazioni per ogni evento sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.
- L'articolo A4.6 concernente l'accredito del grado di premio non è applicabile se il corso di guida è effettuato sulla base delle prestazioni del modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
- È assicurato il conducente del veicolo accidentato.

Z6
Electra

Z6.1
Electra batteria
Sono assicurate le spese di riparazione o di sostituzione conseguenti al danno per il ripristino della batteria ad alto voltaggio nei limiti del valore venale

- per danni provocati da (elenco esaustivo): utilizzo improprio, sovratensione, sovracorrente, scaricamento completo della batteria, malfunzionamento del caricabatterie
- in caso di perdita anomala di capacità superiore al 30 % durante i primi dieci anni di esercizio fino a un chilometraggio massimo di 180'000 chilometri del veicolo

Helvetia indennizza al massimo il valore venale della batteria ad alto voltaggio.
Il valore venale della batteria ad alto voltaggio viene determinato sulla base di direttive di valutazione attuali rilasciate dall'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti. Se la batteria ad alto voltaggio è stata acquistata separatamente, viene indennizzato al massimo il prezzo di acquisto pagato.
Se la batteria ad alto voltaggio non può essere riparata, Helvetia indennizza inoltre le spese sostenute per smontaggio e trasporto al punto di raccolta idoneo più vicino fino a un importo massimo di CHF 2'000.

Inoltre, Helvetia si fa carico delle seguenti spese per lo smontaggio professionale, il trasporto ed eventuali spese supplementari per lo smaltimento ecologico della batteria ad alto voltaggio, se questa è stata danneggiata in modo significativo a causa di cause esterne (ad es. collisione o intemperie), fino a un importo massimo di CHF 10'000. La valutazione della possibile presenza di un danneggiamento significativo viene effettuata da un perito di veicoli incaricato da Helvetia.

Le prestazioni a causa di danni alla batteria ad alto voltaggio vengono erogate solo se non sussiste nessun'altra copertura assicurativa e nessun diritto di garanzia o altri diritti contrattuali nei confronti di terzi (copertura sussidiaria).

Z6.2
Electra stazione e accessori di ricarica
Sono assicurati i danni alla stazione di ricarica in possesso permanente del contraente e utilizzata regolarmente per il veicolo assicurato nonché quelli agli accessori di ricarica (ad es. cavo di ricarica) per il veicolo assicurato nel contratto e causati da (lista esaustiva):

- perdita, distruzione o danneggiamento a seguito di furto, furto d'uso, rapina o appropriazione indebita ai sensi delle disposizioni del diritto penale
- incendio, fulmini, esplosione
- eventi naturali, ovvero l'effetto diretto di cadute di sassi, scoscendimenti, valanghe, pressione della neve o caduta della neve, uragano (= 75 km/h e oltre), grandine, piene e alluvioni
- morsi di martore o roditori
- utilizzo improprio, cortocircuito, sovratensione, sovracorrente, malfunzionamento della stazione di ricarica, disordini interni e vandalismo

Helvetia indennizza al massimo il valore venale della stazione di ricarica fino alla somma assicurata stabilita nel contratto di assicurazione. Gli accessori di ricarica sono assicurati al valore a nuovo.

Le prestazioni a causa di danni alla stazione o agli accessori di ricarica vengono erogate solo se non sussiste nessun'altra copertura assicurativa e nessun diritto di garanzia o altri diritti contrattuali nei confronti di terzi (copertura sussidiaria).

Z6.3
Electra carta e app di ricarica
L'assicurazione copre i danni provocati dall'uso illecito da parte di terzi della carta o app di ricarica appartenente alla persona assicurata o emessa a suo nome per la ricarica di un veicolo elettrico.

Sono assicurate altresì le spese per la sostituzione della carta di ricarica e per il blocco del conto cliente in seguito a:

- furto, rapina, perdita, smarrimento, distruzione, danneggiamento della carta di ricarica
- accesso non autorizzato all'app di ricarica

Helvetia indennizza al massimo la somma assicurata stabilita nel contratto di assicurazione.

Z6.3.1
Persone assicurate

Persone fisiche
Oltre al contraente, sono assicurate le persone che vivono nella sua stessa economia domestica, a cui nome sono state emesse carte di ricarica e le app di ricarica per la quale hanno un conto proprio.

Persone giuridiche
Sono assicurate le carte di ricarica emesse a nome del contraente, così come l'app di ricarica per la quale il contraente ha un conto proprio.

Obblighi e limitazioni delle prestazioni

Z7.1
Notifica in caso di sinistro
In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente: online 24 ore su 24 tramite il servizio di chat su helvetia.ch, telefonicamente allo +41 58 285 28 28, oppure via e-mail scrivendo a sinistri@baloise.ch.

Z7.2
Riparazione
Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso della Helvetia. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono stabiliti dalla Helvetia tenendo conto dell'età, dei chilometri percorsi fino a quel momento e dello stato attuale. Se con la ditta incaricata dal contraente non è possibile raggiungere un accordo in merito al metodo di riparazione o sul preventivo di spesa, Helvetia si riserva il diritto di scegliere un'altra officina di riparazione qualificata.

Z7.3
Obblighi di diligenza
Il contraente come anche i conducenti autorizzati sono tenuti a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

Z7.4
Prescrizioni del produttore
Il contraente come anche i conducenti autorizzati sono tenuti a seguire le prescrizioni del produttore in merito alla manutenzione e alla ricarica della batteria ad alto voltaggio e a prendere e garantire tutte le precauzioni necessarie.

Z7.5
Riduzioni di prestazioni
Helvetia può ridurre o addirittura rifiutare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave e/o intenzionalmente oppure se è da ricondurre al mancato rispetto delle prescrizioni del produttore.

Non sussiste copertura assicurativa per

Z8.1
Denaro contante, libretti di risparmio, carte valori, assegni turistici, documenti e gioielli.

Z8.2
Le esclusioni K4.1 – K4.10 sono altrettanto applicabili. L'esclusione K4.2 concerne unicamente i danni da parcheggio secondo Z1 e i danni propri secondo Z4.

Z8.3
Luci e sistemi di assistenza
Danni a fari, luci posteriori e frecce, specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo, luci rotanti consentite (ad es. lampeggiante blu) e al rispettivo impianto elettronico, a condizione che questi siano riconducibili a un difetto interno.

Z8.4
Modulo di sicurezza Danni propri
Danni al veicolo assicurato, al rimorchio ad esso collegato e alle cose trasportate dal veicolo o dal rimorchio assicurato.

Z8.5
Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr). Lo stesso vale se la persona assicurata secondo A9.2 elude o rifiuta un provvedimento per accertare la propria inidoneità alla guida. In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

Z8.6
Electra batteria
- danni causati dall'officina, dal produttore, dal locatore o da un altro fornitore di prestazioni o per i quali questi sono responsabili per legge o per contratto
- danni per mancato rispetto delle norme di sicurezza o per azioni dolose

- danni dovuti alla normale usura (perdita di capacità/ prestazione)
- danni dovuti a difetti di materiale, fabbricazione o costruzione
- danni alla batteria ad alto voltaggio provocati da fattori chimici esterni

Z8.7
Electra stazione e accessori di ricarica

- danni causati dal produttore, dal locatore, dalla ditta di riparazione, montaggio o manutenzione delle stazioni o degli accessori di ricarica o se questi sono responsabili per legge o per contratto oppure se l'installazione non è stata eseguita in modo professionale
- danni a stazioni di ricarica non certificate o accessori di ricarica non certificati
- danni a stazioni di ricarica fisse situate al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein
- furto di accessori di ricarica se questi non erano assicurati contro il furto e se non vi sono segni di effrazione
- danni per mancato rispetto delle norme di sicurezza o per azioni dolose
- danni dovuti a difetti di materiale, fabbricazione o costruzione
- danni dovuti all'influsso di fattori duraturi prevedibili di tipo meccanico, termico, chimico o elettrico come invecchiamento, usura, corrosione, ossidazione
- eventuali danni consecutivi, in particolare all'edificio, all'allacciamento all'edificio e al veicolo
- danni alle stazioni di ricarica utilizzate a fini commerciali

Z8.8
Electra carta e app di ricarica

- danni causati da persone conviventi nella stessa economia domestica della persona assicurata
- danni dovuti allo smarrimento dei dati di carte, dati di identificazione o di legittimazione avvenuto prima dell'inizio del contratto di assicurazione oppure se i dati sono venuti in possesso di terzi o erano già noti a terzi prima dell'inizio del contratto
- danni causati dall'accesso non autorizzato all'app di ricarica e dal suo utilizzo per ulteriori acquisti (ad es. acquisti online)
 - rispettivi danni consecutivi derivanti dalla mancata denuncia immediata della perdita o dalla violazione degli obblighi definiti dall'emittente della carta e/o dell'app di ricarica
 - rispettivi danni consecutivi derivanti dalla mancata modifica immediata della password dell'app di ricarica in questione

Assistance

Validità territoriale della copertura assicurativa

A seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione l'assicurazione si applica in:

- **Svizzera**: in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

- **Europa**: in Europa e inoltre Marocco, Tunisia e Turchia. Non sussiste alcuna copertura assicurativa per Kosovo, Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan. Per i trasporti via mare la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e destinazione rientrano nell'ambito della validità territoriale.

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

AS1
In caso di furto, guasto, incidente, vandalismo o in seguito a eventi naturali (caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione e caduta della neve, uragano con 75 km/h e oltre, grandine, piene e inondazioni) vengono erogate le seguenti prestazioni (elenco esaustivo):

AS1.1

- aiuto sul posto in caso di guasto e rimorchio fino all'officina adeguata più vicina oppure, se disponibile nelle vicinanze, fino a un'officina della marca. In caso di incidente, vandalismo o di eventi naturali, se disponibile, il veicolo sarà rimorchiato alla più vicina officina partner di Helvetia.

AS1.2

- viaggio di ritorno per tutti gli occupanti del veicolo al loro domicilio in Svizzera rispettivamente nel Principato del Liechtenstein, o proseguimento del viaggio verso il luogo di destinazione originario con mezzi di trasporto pubblici, veicolo a noleggio della stessa categoria o con un taxi, se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno (Svizzera o Principato del Liechtenstein) rispettivamente in base a una perizia non può essere riparato entro cinque giorni (estero).

- Sono coperte le spese al massimo fino a CHF 1'000 per evento per il viaggio di rientro o per il proseguimento del viaggio con mezzi di trasporto pubblici (aereo incluso). Se il rientro a casa avviene con un taxi, vengono rimborsati al massimo CHF 300 per evento. Se il viaggio di ritorno o il proseguimento avviene con un veicolo a noleggio, queste spese sono coperte per un giorno in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e per un massimo di otto giorni all'estero. Le prestazioni sono limitate a CHF 250 al giorno.

AS1.3
- pernottamento se il viaggio di ritorno a casa non è più possibile lo stesso giorno (Svizzera e del Principato del Liechtenstein) rispettivamente se la riparazione pianificata è possibile entro cinque giorni (estero), fino a CHF 120 per passeggero e notte, al massimo CHF 1'200 per evento.

AS1.4
- Se nell'officina di riparazione adeguata situata nelle vicinanze i ricambi necessari non possono essere procurati entro tre giorni lavorativi e il veicolo non viene trasportato al luogo di partenza, sono coperte le spese aggiuntive per la consegna immediata.

AS1.5
- Recupero del veicolo assicurato fino a un importo massimo di CHF 5'000 per evento, se le spese di recupero non sono coperte da un'altra assicurazione o da terzi responsabili.

AS1.6
- Spese di stazionamento fino al trasporto di ritorno del veicolo per un importo massimo di CHF 1'250 per evento, se le spese non sono coperte da un'altra assicurazione o da terzi responsabili.

AS1.7
- Trasporto di ritorno del veicolo non idoneo alla circolazione all'officina abituale del contraente. Salvo diversa richiesta del contraente, in caso di incidente, vandalismo o eventi naturali, il trasporto di rientro sarà effettuato presso l'officina partner di Helvetia più vicina al domicilio del contraente.

 Le spese per il trasporto di rientro sono coperte se il veicolo non può essere riparato entro 24 ore (Svizzera e del Principato del Liechtenstein) rispettivamente entro cinque giorni (estero). È coassicurato anche il trasporto di ritorno del veicolo ritrovato dopo un furto. Se del trasporto di ritorno si occupa la persona assicurata, le spese di viaggio vengono prese a carico nella stessa misura come per il viaggio di ritorno a casa.

AS1.8
- Trasporto di ritorno del rimorchio o della roulotte in caso di furto o non idoneità alla circolazione del veicolo trainante.

AS1.9
- Smaltimento e spese doganali: se le spese del trasporto di ritorno superano il valore venale del veicolo, del rimorchio o della roulotte, Helvetia organizza lo smaltimento e copre le spese per il trasferimento, la rottamazione e la dogana come pure le tasse e gli oneri dovuti (ad es. spese di stazionamento). Le spese di stazionamento vengono coperte dal momento in cui sono stati presentati i documenti necessari.

AS2
In caso di malattia, infortunio o decesso del conducente, il trasporto di ritorno del veicolo assicurato avviene mediante un autista o un servizio di trasporto veicoli, se nessuno dei passeggeri può occuparsene oppure se non si può esigere dai passeggeri che se ne occupino.

AS3
Servizio organizzativo per l'evento assicurato ad es. chiamare un taxi, organizzare il noleggio di una vettura o il volo di ritorno.

Obbligo e limitazione di prestazioni

AS4.1
In caso di sinistro bisogna contattare subito il Servizio clientela della Helvetia.
Servizio clientela della Helvetia Assicurazioni
Ford Assicurazione Auto, Tel. 0800 801 400
Se chiama dall'estero e il numero sopra elencato non è disponibile, componga allora il +41 58 285 28 28.

Non sono assicurati

AS5.1
Le esclusioni H6 – H6.9, H7 – H7.2 e K4.1, K4.6 e K4.9 sono altrettanto applicabili.

AS5.2
Le spese di riparazione e le parti di ricambio.

AS5.3
I costi per misure organizzate personalmente dal contraente o da un conducente autorizzato e non concordate anticipatamente con il Servizio clientela. È fatta eccezione per le misure organizzate direttamente dopo l'incidente da parte della polizia o di un organo d'autorità simili.

Abitacolo

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

IR1
Danni a seguito di danneggiamento o distruzione improvvisi, provocati da terzi o dal proprietario (lista esaustiva):

IR1.1
- Tutti i componenti dell'abitacolo e del vano di carico e vano bagagli

IR1.2
- Per camper e rimorchi abitabili, inoltre i danni alla mobilia dell'area interna abitabile inclusi quelli a finestre e tapparelle, agli apparecchi elettrici (ad es. frigorifero, boiler, televisore) presenti nell'area abitabile, all'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e all'impianto del gas.

IR2
Prestazioni assicurate
La copertura assicurativa comprende le spese di riparazione del danno allo scopo di riacquisire il valore venale adeguato fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni vengono corrisposte solo a condizione che venga apportata la riparazione. Sono assicurati al massimo due danni per anno civile. È determinante la data della notifica di sinistro.

IR3
Diritto all'indennizzo
La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

Obbligo e limitazione di prestazioni

IR4
Notifica in caso di sinistro
In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente online e in qualsiasi momento tramite il servizio di chat su helvetia.ch, telefonicamente allo +41 58 285 28 28 oppure tramite e-mail (sinistri@baloise.ch).

IR5
Riparazione
Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso della Helvetia. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono stabiliti dalla Helvetia tenendo conto dell'età, dei chilometri percorsi fino al quel momento e delle condizioni del veicolo. Se con la ditta incaricata dal contraente non è possibile raggiungere un accordo in merito al metodo di riparazione o sul preventivo di spesa, Helvetia si riserva il diritto di scegliere un'altra officina di riparazione qualificata.

IR6
Obblighi di diligenza
Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

IR7
Riduzioni di prestazioni
Helvetia può ridurre o addirittura negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

Non sussiste copertura assicurativa per

IR8.1
Macchie che possono essere eliminate definitivamente con detergenti disponibili in commercio

IR8.2
Danni nel vano motore

IR8.3
Danni che sono o possono essere coperti dall'assicurazione contro gli incendi o contro i danni causati dagli elementi naturali

IR8.4
Danni al veicolo avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H6 – H6.9.

IR8.5
Le esclusioni H7 – H7.2, K4.2 – K4.4 e K4.6 – K4.9 sono altrettanto applicabili.

Infortunio di passeggeri
In caso di ferimento di un passeggero

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

U1
Persone e eventi assicurati
Sono assicurati i passeggeri del veicolo in caso d'infortunio ai sensi della LPGA, che si verifica durante l'uso del veicolo, entrandone o uscendone, in caso di manipolazioni (per es. piccole riparazioni, cambio della ruota), così come in caso di soccorso strada facendo. Nell'assicurazione infortunio, Helvetia rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

U2
Prestazioni assicurate

U2.1
Capitale decesso
Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, in caso di decesso a seguito di incidente entro i cinque anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione: in caso di decesso di altri passeggeri, le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica). Quest'ultima disposizione vale anche nel caso in cui il contraente non abbia nominato alcun beneficiario o se questo è già deceduto al momento del decesso del contraente.

U2.2
Capitale d'integrità
Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro cinque anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LPGA e della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

U2.3
Indennità giornaliera
Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo i principi della LPGA e della LAINF) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i cinque anni a partire dal giorno dell'infortunio.

U2.4
Indennità giornaliera d'ospedalizzazione
Indennità giornaliera d'ospedalizzazione durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i cinque anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per un periodo di 150 giorni al massimo.

U2.5
Cura medica
Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene in seguito alle prestazioni di altre assicurazioni private o sociali.

U2.6
Le prestazioni secondo U2.1 – U2.4 sono prestazioni dell'assicurazione di somma fissa, le prestazioni secondo U2.5 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

Non sussiste copertura assicurativa per

U3.1
Danni causati da eventi bellici, disordini interni, terremoti, eruzioni vulcaniche così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

U3.2
Possono essere applicate anche le esclusioni di cui agli artt. H6 – H6.7 e H7 – H7.2. L'esclusione della copertura di cui all'art. H7.2 si applica nell'assicurazione contro gli infortuni solo per il conducente che ha provocato l'incidente. Tutti gli altri occupanti rimangono assicurati.

Limitazione delle prestazioni

U4.1
Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U4.2
Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di
- due anni e mezzo: CHF 2'500
- dodici anni: CHF 20'000 distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso Helvetia.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

U4.3
Se, a seguito di un diritto di regresso, il detentore o il conducente deve assumere personalmente gli indennizzi in responsabilità civile, il regresso viene compensato con le prestazioni di cui ai punti U2.1 – U2.4.

Generalità

A1
Validità territoriale della copertura assicurativa
L'assicurazione è valida in Europa, inclusi Marocco, Tunisia e Turchia. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Bielorussia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakhstan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

A2
Validità temporale della copertura assicurativa

A2.1
L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

A2.2
Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta scritta o tramite prova per testo al più tardi tre mesi prima della scadenza.

A2.3
L'assicurazione si estingue
- alla fine dell'anno assicurativo se l'assicurato trasferisce il suo domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo all'estero (ad eccezione del Fürstentum Liechtenstein)
- al momento del deposito targhe, se l'assicurato immatricola il suo veicolo con targhe straniere

A3
Disdetta in caso di sinistro

A3.1
Dopo ogni sinistro per il quale Helvetia deve versare delle prestazioni,
- il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
- Helvetia può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

A3.2
Scadenza della protezione d'assicurazione
- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che Helvetia ha ricevuto la disdetta
- se Helvetia annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

A4
Bonus e malus

A4.1
I premi dei moduli responsabilità civile e casco collisione dipendono dall'evoluzione del sinistro.

A4.2
Per ogni anno assicurativo, i gradi di premio vengono adeguati in base all'andamento dei sinistri. L'adeguamento viene eseguito con la fattura oppure al momento della modifica del contratto per il nuovo anno assicurativo, prendendo in considerazione tutti i sinistri di cui Helvetia è a conoscenza. I sinistri notificati negli ultimi tre mesi dell'anno assicurativo precedente vengono tenuti in considerazione nell'anno assicurativo successivo a quello in corso.

A4.3
Se durante l'anno assicurativo non si verifica nessun sinistro, per il quale Helvetia ha fornito delle prestazioni o per cui è stato fatto un accantonamento, il premio per l'anno assicurativo successivo si calcola in base al successivo grado di premio inferiore. La riduzione del premio riguarda solo il modulo senza sinistri.

A4.4
Se durante l'anno assicurativo si verifica un sinistro, in caso di colpa nell'anno assicurativo successivo il premio aumenta di quattro gradi. L'aumento riguarda soltanto il modulo relativo al sinistro. In caso di danni causati da terzi ignoti, e in caso di danni in seguito a graffi al veicolo secondo KK1.2, la progressione verrà effettuata indipendentemente dall'esistenza di una colpa. Se i danni da parcheggio sono coassicurati ai sensi di Z1 come copertura supplementare alla casco collisione, ad essi non consegue nessuna progressione di grado.

A4.5
Se un sinistro si rivela senza conseguenze o che le prestazioni versate sono rimborsate alla Helvetia, la progressione non sarà effettuata. Le spese sostenute per i sinistri possono essere rimborsate alla Helvetia entro 30 giorni dopo che è stato regolato il sinistro.

A4.6
Nell'ambito delle disposizioni complementari riguardanti il sistema del grado di premio, Helvetia offre a chi abbia frequentato con successo in Svizzera un corso di guida sicura, non obbligatorio di un giorno e nella medesima categoria del veicolo assicurato, un accredito di due gradi di premio, sia sull'assicurazione responsabilità civile che sull'assicurazione casco. L'accredito viene concesso soltanto se l'organizzatore e corso sono organizzati dal Consiglio svizzero per la sicurezza stradale e l'assicurato conferma la sua partecipazione con una copia del diploma del corso. Un accredito avviene alla data di corso, se non sono trascorsi più di 365 giorni, o all'inizio del contratto. È consentito un accredito una volta ogni cinque anni.

A4.7
Il sistema bonus-malus comprende i gradi seguenti (in % del premio di base):

Grado	%	Grado	%	Grado	%
0	30	9	75	18	170
1	35	10	80	19	185
2	40	11	90	20	200
3	45	12	100	21	215
4	50	13	110	22	230
5	55	14	120	23	250
6	60	15	130	24	270
7	65	16	140		
8	70	17	155		

A4.8
Il grado massimo per la responsabilità civile è 24, per la casco collisione 15.

A4.9
Assicurazione con protezione del bonus: se nel contratto di assicurazione è stata concordata una protezione del bonus al verificarsi di un sinistro, il grado di premio non cambia al primo sinistro per modulo e periodo di osservazione come da A4.2 nell'anno assicurativo successivo. Ulteriori sinistri nello stesso modulo e nello stesso anno assicurativo comportano una retrocessione come da A4.4.

A4.10
L'adeguamento del grado di premio non concede alcun diritto di disdetta.

A5
Modifica del rischio e del contratto

A5.1
Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Helvetia.

A5.2
In caso di aggravamenti essenziali del rischio, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, Helvetia può adattare il premio per la durata restante del contratto oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche al contraente se non è d'accordo con l'aumento del premio. In entrambi i casi Helvetia ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell'aggravamento essenziale del rischio fino all'estinzione del contratto.

A5.3
In caso di aggravamento essenziale del rischio di cui non viene dato avviso per propria colpa, l'indennità può essere ridotta o rifiutata dell'importo che ha concorso al verificarsi o all'aggravarsi del sinistro.

A5.4
Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite prova per testo, o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, riservata l'accettazione da parte della Helvetia a decorrere dal momento in cui Helvetia ne riceve comunicazione. Se Helvetia rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di quattro settimane dal ricevimento della comunicazione della Helvetia.

A5.5
All'inizio di un nuovo anno assicurativo, Helvetia può modificare le condizioni di assicurazione, la tariffa, i premi, il sistema dei gradi di premio e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, Helvetia può adeguare le rispettive disposizioni contrattuali. Lo stesso vale se le modifiche vengono stabilite dall'autorità competente.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo a Helvetia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Non autorizzano alla disdetta:
- Introduzione o modifica delle imposte o delle tasse previste dalla legge (ad es. tassa di bollo federale, contributo alla prevenzione degli infortuni, contributi secondo la legge sulla circolazione stradale ecc.)
- Adeguamenti contrattuali disposti dalla legge o dalle autorità (ad es. modifica dei premi, delle franchigie o dell'entità della copertura)
- Modifiche dei premi e delle prestazioni a favore del contraente

A5.6
In caso di modifiche contrattuali Helvetia può applicare la nuova tariffa vigente.

A6
Targhe trasferibili

A6.1
L'assicurazione è valida per il veicolo munito delle targhe trasferibili.

A6.2
Per il veicolo che non è munito delle targhe trasferibili, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada adibita esclusivamente ad uso privato oppure in un garage sotterraneo. È escluso il modulo Assistance.

A6.3
Se i due veicoli vengono utilizzati simultaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica, Helvetia è liberata dai suoi obblighi.

A6.4
Cambiamento di una targa trasferibile in targa individuale: per il modulo casco parziale, per il veicolo escluso continua a sussistere copertura assicurativa durante il periodo del ritiro dalla circolazione, tuttavia per un massimo di 12 mesi. La copertura assicurativa sussiste fino a quando il veicolo non cambia né detentore né possessore.

A7
Deposito delle targhe

A7.1
Se le targhe vengono depositate presso le autorità competenti, la copertura assicurativa è sospesa fino alla ripresa delle targhe.

A7.2
La copertura assicurativa viene mantenuta per tutti i rischi assicurati durante il periodo di sospensione se il contraente ne fa richiesta alla Helvetia entro 14 giorni dal deposito delle targhe o se questo aspetto è già stato concordato in occasione di una precedente sospensione. Per il periodo di sospensione vengono computati il premio per la casco parziale e le coperture supplementari assicurate.

A7.3
Se vengono depositate le targhe di controllo, il premio non utilizzato viene computato proporzionalmente al momento del successivo conteggio del premio o al massimo al momento della rimessa in circolazione delle targhe di controllo o della nuova entrata in vigore del contratto di assicurazione, con detrazione di una tassa di elaborazione.

A8
Trasferimento dell'assicurazione su un veicolo di rimpiazzo
Se l'autorità competente ha autorizzato l'utilizzo di un veicolo di rimpiazzo, l'assicurazione è valida esclusivamente per la vettura di rimpiazzo (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale che vale per tutte e due le vetture). La copertura assicurativa per il veicolo di rimpiazzo è limitata a 30 giorni consecutivi.

A9
Ricorso e riduzione delle prestazioni

A9.1
Helvetia può richiedere il rimborso parziale o totale delle prestazioni derivanti dall'assicurazione responsabilità civile se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto. Nei restanti rami assicurativi può ridurre o negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente. Il pregiudizio derivante da una violazione dell'obbligo di collaborare in relazione all'assicurazione responsabilità civile secondo l'articolo H9 non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

A9.2
In caso di sinistro, Helvetia può esercitare il regresso rispettivamente ridurre o rifiutare le prestazioni, se la persona assicurata si oppone o si sottrae a un provvedimento per accertare la sua inidoneità alla guida che viene ordinato o che la persona assicurata avrebbe dovuto prevedere o elude lo scopo dello stesso. In questo caso il regresso rispettivamente la riduzione è di almeno il 20 %.

A9.3
In caso di incidenti stradali o furto la Helvetia rinuncia, ai sensi dell'art. Z5.1, al ricorso e alla riduzione delle prestazioni se nell'assicurazione è prevista questa copertura supplementare.

A10
Premi, franchigie e tasse

A10.1
Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A10.2
Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

A10.3
Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di CHF 5.

A10.4
In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel

pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A10.5
Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, Helvetia è obbligata ad informare le autorità competenti che provvederanno a far ritirare le targhe dalla polizia.

A10.6
La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro. La franchigia convenuta per un giovane conducente è dovuta se il conducente del veicolo ha meno di 25 anni al momento del sinistro.

A10.7
Non é dovuta alcuna franchigia:
- in caso di uso illecito del veicolo a motore, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del veicolo
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa
- nella casco collisione, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al veicolo da terzi ignoti o in seguito a graffi
- in caso di sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un insegnante autorizzato o durante un esame di guida ufficiale.

A10.8
Helvetia deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A10.9
Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. Se il contraente non ottempera all'obbligo di pagamento, Helvetia gli addebita spese di diffida per CHF 30 e una tassa di elaborazione per la notifica di revoca della targa pari a CHF 100 (notifica di ritiro delle targhe). Helvetia può addebitare queste spese anche come importo forfettario (tasse) ai sensi della regolamentazione delle spese consultabile su helvetia.ch

A10.10
Se un diritto di disdetta legale o contrattuale o un diritto di adeguamento contrattuale di una delle parti contraenti si riferisce solo a una o a singole parti del contratto, la parte contraente a cui spetta tale diritto può pretendere la disdetta dell'intero contratto oppure l'adeguamento dell'intero contratto.

A11
Forma scritta e prova per testo

A11.1
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali (CC) si riallacciano alla forma scritta («per iscritto») o alla forma di testo («prova per testo»). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se Helvetia ne conferma l'avvenuto rilascio per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta («per iscritto»), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma «tramite prova per testo», questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. La rispettiva dichiarazione di volontà può essere validamente trasmessa tramite canali elettronici come prova per testo non firmata dal mittente, ma che deve sempre essere tuttavia comprovata dal mittente stesso, come ad esempio lettera senza firma originale, fax o e-mail.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Ford Assicurazione Auto
Dufourstrasse 40
9001 St. Gallen
Servizio clientela 0800 801 400
helvetia.ch
ford@baloise.ch

240.1209 i 0925 pdf